



**COMUNE DI TURRIACO**  
Provincia di Gorizia  
Piazza Libertà, 34 – 34070- C.F. 00122480312

---

Ord. n. 12/2020

Prat. n.

**OGGETTO:** art. 50, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 Testo Unico delle Leggi sull'Ordinamento degli Enti Locali - Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-2019. Misure relative al commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di generi alimentari.

**ORDINANZA**

**IL SINDACO**

PREMESSO che con Ordinanza contingibile e urgente n. 7/PC del Presidente della Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia di data 03 aprile 2020, richiamando tutta la normativa emanata a livello nazionale e le proprie precedenti ordinanze, ha disposto misure ancora più restrittive al fine di contenere la diffusione dell'epidemia da COVID-2019 nel territorio regionale ;

Dato atto come, nello specifico, al punto "6" del dispositivo dell'ordinanza regionale n. 7 si è disposto che è vietato l'esercizio dell'attività di commercio nella forma di mercato all'aperto e al chiuso di generi alimentari, su area pubblica o privata se non nei comuni nei quali siano adottate dai Sindaci precise disposizioni comunicate ai commercianti, al fine di prevedere le seguenti condizioni minimali:

- la perimetrazione nel caso di mercato all'aperto;
- la presenza del varco di accesso separato da quello di uscita e contingentamento delle presenze nelle aree di mercato, al fine di evitare assembramenti e garantire la distanza interpersonale minima di sicurezza di almeno un metro;
- obbligo di confezionamento esclusivamente ad opera del venditore;
- uso obbligatorio di guanti monouso e mascherine o comunque una protezione a copertura di naso e bocca per venditori e compratori;

RITENUTO di fare proprie dette prescrizioni relativamente ai siti comunali ove si svolge l'attività di commercio di cui trattasi, prevedendo quindi disposizioni di dettaglio che mirino a garantire l'esigenza primaria di tutela della salute;

VISTI gli articoli 3 e 4 del decreto legge 25 marzo 2020 n. 19, in materia di potere sindacale;

RICHIAMATO a proposito l'art 50, comma 4 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 in forza del quale il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli quale autorità locale nelle materie previste da specifiche disposizioni di legge;

**ORDINA**

In relazione a quanto stabilito dall'Ordinanza regionale contingibile ed urgente n. 7 di data 3 aprile 2020, l'adozione dei seguenti provvedimenti:

1. Il mercato su area pubblica del solo settore alimentare, stante la presenza di un solo operatore, è consentito a condizione che vengano rispettate le seguenti condizioni:
  - è fatto obbligo all'operatore di rispettare la distanza minima interpersonale di almeno un metro, tra l'operatore e gli utenti, e tra quest'ultimi; è vietato il contemporaneo stazionamento dietro alla postazione di vendita (banco) di più operatori;



**COMUNE DI TURRIACO**  
Provincia di Gorizia  
Piazza Libertà, 34 -34070- C.F. 00122480312

- è vietata la presenza di più di due utenti per postazione di vendita (banco);
  - l'operatore e gli utenti sono obbligati ad indossare mascherine, ovvero una idonea protezione a copertura di naso e bocca , e guanti;
  - su ogni postazione di vendita (banco) deve essere presente una idonea soluzione, anche a disposizione degli utenti, idroalcolica per consentire di disinfettare le mani;
  - su ogni postazione di vendita (banco) deve essere presente un cartello ben visibile riportante le prescrizioni per gli utenti;
2. la presente ordinanza ha validità dal giorno della pubblicazione all'Albo Pretorio comunale fino al 13 aprile 2020 o comunque fino a fine emergenza sanitaria, salvo eventuali modifiche che si rendessero necessarie per sopravvenute ragioni di pubblico interesse ;

**RICORDA**

che avverso il presente atto, in ossequio all'art. 3, comma 4 della L. 241/1990, è ammesso ricorso al Tribunale Amministrativo del Friuli Venezia Giulia entro il termine di 60 (sessanta) giorni da quello in cui gli interessati ne abbiano ricevuto notifica, o ne abbiano comunque avuto piena conoscenza o, in alternativa, ricorso gerarchico al Presidente della Regione Friuli Venezia Giulia entro il termine di 30 (trenta) giorni dalla notificazione o da quando se ne è avuta piena conoscenza.

**AVERTE**

che l'inosservanza del presente atto è punita ai sensi dell'art. 4 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente ordinanza.

**MANDA**

Al Comando della Polizia Locale e alle altre Forze di Polizia per l'esecuzione.

Dalla Casa Comunale, addì 06 aprile 2020



**IL SINDACO**  
Enrico BULLIAN

Servizio di Polizia Locale del Comune di Turriaco  
Ufficio P.L. del Comune di Turriaco: polizia.municipale@com-turriaco.regione.fvg.it  
Responsabile procedimento: Architetto CUCIT Bruno  
Responsabile istruttoria: Ispettore PAESINI Alessandro